L'**articolo 241 del Codice Doganale dell'Unione (CDU - Reg. UE 952/2013)** è inserito nel **regime speciale del perfezionamento passivo** e disciplina le condizioni per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione sui prodotti trasformati che rientrano nell'Unione dopo essere stati lavorati in un Paese terzo.
In sintesi, l'articolo 241 stabilisce che:

- i prodotti trasformati reimportati devono derivare dalle merci temporaneamente esportate;
- deve essere possibile identificare il collegamento tra le merci esportate e quelle reimportate;
- l'operazione deve rispettare le condizioni previste dall'autorizzazione al perfezionamento passivo;
- al rientro nell'Unione si può ottenere un'esenzione totale o parziale dei dazi, evitando una doppia imposizione sul valore originario delle merci.

Esempio pratico

Un'azienda italiana invia componenti meccanici in Tunisia per una lavorazione. Quando i prodotti lavorati rientrano in Italia, i dazi non vengono calcolati sull'intero valore del prodotto finito, ma soltanto sul valore aggiunto dalla lavorazione effettuata all'estero, secondo le regole del perfezionamento passivo.
L'**articolo 241 CDU** (Regolamento UE n. 952/2013) disciplina il **calcolo dell'importo dei dazi all'importazione nel regime di perfezionamento passivo**. In pratica, stabilisce come determinare i dazi quando le merci unionali, esportate temporaneamente per essere lavorate fuori dall'Unione, vengono reimportate come prodotti trasformati.

Sintesi dell'articolo 241 CDU

Il principio fondamentale è che i dazi non vengono applicati sull'intero valore del prodotto reimportato, ma **sul costo dell'operazione di perfezionamento effettuata all'estero** (valore aggiunto). In questo modo si evita una doppia imposizione sul valore originario della merce unionale esportata.

Esempio pratico

- Merce unionale esportata temporaneamente: valore € 10.000.
- Lavorazione effettuata in Tunisia: costo € 2.500.
- Valore del prodotto reimportato: € 12.500.

Con il perfezionamento passivo, i dazi saranno calcolati sul valore della lavorazione (€ 2.500) e non sull'intero valore di € 12.500.

Interesse per una Zona Franca Doganale

Per il progetto di **Zona Franca Doganale nel porto di Gaeta**, l'art. 241 è particolarmente interessante perché consente alle imprese insediate nella zona franca di organizzare lavorazioni internazionali beneficiando di una riduzione del carico daziario sulle merci che rientrano nell'Unione dopo trasformazioni effettuate in Paesi terzi. Questo può costituire un importante elemento di attrattività per operatori logistici, industriali e portuali.